



Delibera n. 230/2018
(Roma, 22 dicembre 2018)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 178 del 25 ottobre 2018 con cui il Consiglio Federale ha deliberato di indire una indagine di mercato volta all'individuazione di operatori economici, nel numero massimo di 15, che siano interessati a partecipare ad una procedura negoziata" ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021;

CONSIDERATO che in data 29.10.2018 è stato pubblicato, nell'apposita sezione del sito istituzionale della FIBS, l'Avviso di indagine di mercato, con scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse fissato al 14.11.2018;

VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 197 del 22.11.2018 con cui è stato disposto il ricorso allo strumento del soccorso istruttorio in relazione agli operatori economici Cerilli and Partners Insurance Brokers s.r.l., AGE Assicurazioni Gestione Enti s.r.l. e Marsh S.p.A.;

CONSIDERATO che a seguito della nota dell'impresa De Besi - Di Giacomo del 26.11.2018, con delibera del Presidente Federale n. 17 del 30.11.2018, ratificata dal Consiglio Federale con delibera n. 206 del 22.12.2018, il predetto operatore economico è stato parimenti ammesso a beneficiare dello strumento del soccorso istruttorio;

PRESO ATTO del verbale e delle risultanze del soccorso istruttorio redatto dal RUP in data 11.12.2018 in base al quale risultano 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

CONSIDERATO che, pertanto, soltanto in data 11.12.2018, in considerazione dei sopraindicati eventi procedimentali, si è conclusa l'indagine di mercato prodromica alla procedura negoziata" ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

RITENUTO che non sussistono le tempistiche per la conclusione della fase della procedura negoziata e al confronto competitivo tra gli operatori economici entro il 31.12.2018, termine di scadenza del vigente contratto di brokeraggio, anche in considerazione delle imminenti festività e che pertanto si rende necessaria la proroga sia del predetto contratto in essere, sia del termine di decorrenza del nuovo affidamento;

CONSIDERATO preminente l'interesse pubblico alla continuità nell'erogazione del servizio di brokeraggio assicurativo al fine di assicurare adeguata assistenza in caso di sinistri, nelle more della conclusione della procedura di gara;

PRESO ATTO che l'operatore We Brokers s.r.l., si è dichiarato disponibile ad applicare gli stessi termini e condizioni del vigente contratto, al fine di garantire la continuità del servizio in attesa del completamento della nuova procedura di gara avviata;



VISTI i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost. e ripreso all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016), che impongono alla P.A. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

RITENUTO in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare un contratto alle stesse condizioni economiche e tecniche del vigente contratto, per il tempo strettamente necessario per il completamento della procedura negoziata;

VALUTATO congruo stabilire un termine contrattuale massimo fino al 30 marzo 2019, anche considerando l'eventuale procrastinazione del procedimento di affidamento;

CONSIDERATO che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

RILEVATO altresì che l'art. 5 del D.L. n. 135 del 2018 ha ampliato le cause di esclusione ex art. 80, comma 5 del Codice dei Contratti, modificando la disposizione di cui alla lettera c) ed introducendo, quali ulteriori cause di esclusione, le lettere c-bis) e c-ter); e che ai sensi del comma 2 del detto articolo, le indicate disposizioni si applicano "*in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte*", si è reso necessario modificare la modulistica già predisposta;

d e l i b e r a

- **di ratificare** delle risultanze dell'esito del soccorso istruttorio verbalizzate con atto del RUP dell'11.12.2018;
- **di procrastinare** la data di decorrenza del contratto di brokeraggio assicurativo di cui all'indetta procedura negoziata a decorrere dal 31.03.2019;
- **di autorizzare la proroga tecnica** del contratto di brokeraggio assicurativo attualmente in essere con la We Brokers s.r.l. fino al 30.03.2019;
- **di autorizzare** il RUP all'invio delle lettere di invito e l'avvio della procedura negoziata, con la modulistica aggiornata ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 135/2018;
- **di dare adeguata pubblicità** alla presente delibera a norma dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

